

Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

Prot. n. 00673/2020

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 18/2020, presentato, in data 14 marzo 2020, dalla ASD Barano Calcio contro l'ASD Albanova Calcio e nei confronti dell'ASD Mondragone Calcio, della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), della Lega Nazionale Dilettanti (LND) e del Comitato Regionale Campania FIGC-LND per l'annullamento, previa sospensiva, della decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il C.R. Campania FIGC-LND, resa con dispositivo di cui al C.U. n. 36/CST del 10 febbraio 2020, con la quale è stato respinto il reclamo e, per l'effetto, confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, di cui al C.U. n. 20/GST del 28 gennaio 2020, che aveva rigettato il reclamo dell'ASD Barano Calcio avverso la regolarità della gara Albanova-Barano (conclusasi sul campo con il risultato di 3-1) del 12 gennaio u.s., per la posizione irregolare del calciatore Enzo Lepre, e confermato il risultato acquisito sul terreno di gioco.

Dichiara il ricorso improcedibile.

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 23 luglio 2020.

IL PRESIDENTE F.to Mario Sanino

IL RELATORE F.to Vito Branca

Depositato in Roma in data 23 luglio 2020.

IL SEGRETARIO F.to Alvio La Face